



Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

SERVIZIO CENTRALE

PER L'INFORMATICA E LE TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE

UFFICIO AMMINISTRATIVO PER L'INFORMATICA

IL SEGRETARIO GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 8, 9 e 10, delle condizioni speciali del contratto n. 29 del 30.9.2013 di "Affidamento dei servizi sistemici ed applicativi per la gestione e l'evoluzione del sistema informativo della giustizia amministrativa", ed in conformità a quanto disposto dall'art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 ivi richiamato, questa Amministrazione richiede a codesta Società, nella qualità di impresa mandataria del raggruppamento temporaneo aggiudicatario, che accetta con la sottoscrizione della presente nota, la ripetizione dei servizi analoghi a quelli già oggetto del precedente affidamento.

La ripetizione dei servizi analoghi avrà la durata di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data del 30 settembre 2016 di scadenza del contratto.

E' fatto salvo quanto previsto nell'art. 2, comma 1, delle condizioni speciali di contratto in ordine alla prestazione della successiva attività di manutenzione in garanzia sul software rilasciato e/o modificato nel corso dei dodici mesi precedenti.

Resta fermo che l'Amministrazione può recedere, in tutto o in parte e senza indennizzo, unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali del contratto, nel caso di propri mutamenti di carattere organizzativo che abbiano evidente incidenza sul buon andamento dell'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi e, ai sensi dell'art. 11 delle condizioni generali del contratto, nel caso in cui ritenga di dover soddisfare le proprie esigenze, mediante procedure di evidenza pubblica, con decorrenza dalla data di effettivo subentro del nuovo gestore, e nel caso di conclusione di accordi con altre amministrazioni che comportino la creazione o l'utilizzo di strutture tecniche condivise o la gestione comune dei servizi oggetto del contratto o servizi che soddisfino analoghe esigenze, ai sensi dell'art. 68 e segg. del Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 07/03/2005, n. 82).

Nelle ipotesi di recesso previste dal contratto o dalla normativa vigente, l'Impresa deve collaborare, secondo criteri di massima buona fede, alle attività necessarie al subentro del nuovo gestore, ponendo in essere quanto necessario ed opportuno e fornendo ogni dato e informazione utile in suo possesso.

Roma, 30 settembre 2016